



ALLEGATO A alla Dgr n. 1919 del 23 dicembre 2015

ACCORDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALL'UTENZA
MEDIANTE PARTECIPAZIONE DELLE FARMACIE
ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO - FARMACUP
(D.P.R. 8.7.1998, n. 371 – D.Lgs. 3.10.2009, n. 153)

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, (C.F. 80007580279), legalmente rappresentata dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale pro tempore, _____ giusta DGR _____

E

l'Unione Regionale Titolari di Farmacia (Federfarma Veneto), con sede in Venezia-Mestre, via A. Costa n. 19, (C.F.90000100272), legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore _____ giusta _____;

Farmacieunite Veneto, con sede in Treviso, Via Cortese n. 8, (C.F. n. 80011480268), legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore _____ giusta _____;

ASSOFARM - Farmacie Comunali - Aziende e Servizi Socio Farmaceutici- con sede legale in Roma - Via Nazionale, 172 - Cod.Fisc. 97199290582 - domiciliata in Verona, Via E.Noris,1 rappresentata per il Veneto dal Coordinatore Regionale _____ giusta _____;

PREMESSO CHE

- i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico sono disciplinati dall'”*Accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 517/1993 siglato l'8 agosto 1996, modificato ed integrato il 3 aprile 1997*” reso esecutivo con D.P.R. n. 371 dell'8 luglio 1998;

- la finalità del predetto Accordo è quella di regolare, tra le parti che lo hanno sottoscritto, le modalità di raggiungimento di obiettivi comuni, quali, l'ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica territoriale (sotto il profilo dell'efficienza, della qualità e della continuità dell'erogazione), il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani sanitari regionali per le attività di prevenzione e cura delle patologie, il miglior impiego delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili;
- l'art. 2, comma 3, del citato Accordo stabilisce che le Regioni, mediante stipula di accordi a livello locale, possano, per quanto rileva in questa sede, *“qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate; attuare le prenotazioni di prestazioni specialistiche per via informatica (CUP)”*;
- tale previsione è stata richiamata e precisata dall'art. 1, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009 recante *“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*, che così recita: *“I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del SSN, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia concernono...la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”*;
- come previsto dal successivo comma 3, dette attività sono subordinate alla conclusione di accordi di livello regionale e, comunque, all'osservanza delle norme in materia di patto di stabilità, senza oneri per la finanza pubblica o incremento di personale;
- la Regione del Veneto, che sta procedendo all'adozione di ogni possibile strumento idoneo al rispetto degli indirizzi statali in materia di finanza pubblica e controllo della spesa sanitaria, ha quindi valutato di dare concreta applicazione alle previsioni normative sopra richiamate, e con DGR N. _____ del _____ ha approvato lo schema di Accordo che - sottoscritto dai rappresentanti sindacali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie del Veneto – atto a disciplinare le modalità di accesso al cittadino alla prenotazione di alcune tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, e di ritiro di determinate tipologie di referto in farmacia, al fine di ottenere un netto miglioramento del servizio all'utenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Scopo ed oggetto dell'accordo

Il presente accordo si prefigge l'obiettivo di semplificare l'accesso del cittadino ad alcuni servizi attualmente erogati dai CUP delle Aziende Ulss del Veneto mediante affidamento alle farmacie pubbliche e private convenzionate (di seguito “farmacie”) della gestione informatizzata dell'attività di:

a) prenotazione delle seguenti prestazioni specialistiche:

<i>Branca</i>	<i>Prestazione</i>
08. Cardiologia	89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso ECG (89.52)
14. Cardiologia vascolare - angiologia	89.7A.2 - PRIMA VISITA ANGIOLOGICA
14. Cardiologia vascolare - angiologia	89.7A.6 - PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE
19. Endocrinologia	89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale ed eventuale applicazione di microinfusione sottocute.
36. Ortopedia e traumatologia	89.7 - VISITA GENERALE. Visita specialistica, prima visita
36. Ortopedia e traumatologia	89.7B.7 - PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione plantare.
37 . Ostetricia e ginecologia	89.26.1 - PRIMA VISITA GINECOLOGIA- Sostituisce 89.26. Incluso: eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4.
38. Otorinolaringoiatria	89.7B.8 - PRIMA VISITA ORL. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utilizzo di fibre ottiche, rimozione di cerume.
43. Urologia	89.7C.2 - PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale.
52. Dermosifilopatia	89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: osservazione in epiluminescenza.
56. Medicina fisica e riabilitazione - recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	89.7B.2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA.
58. Gastroenterologia - chirurgia ed endoscopia digestiva	89.7A.9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA
64. Oncologia	89.7B.6 - PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento
68. Pneumologia	89.7B.9 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa

- b) consegna di referti di Analisi di Laboratorio e di altre prestazioni specialistiche, ove disponibili in formato digitale ed *on line*.

Limitatamente alle prestazioni escluse dagli elenchi sopra riportati, sono fatti salvi gli accordi locali tra le singole Aziende ULSS e le Associazioni di categoria, vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 2 – Servizi di FARMACUP

I servizi “*prenotazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale*” e “*stampa e consegna referto*” presso le farmacie si attivano solo mediante richiesta dell’assistito o suo delegato.

Il farmacista, opportunamente formato ed incaricato di effettuare l’accesso al sistema CUP della Azienda ULSS territorialmente competente, effettuerà la prenotazione immettendo in uno degli slot liberi - che appariranno nell’applicativo dedicato - le credenziali dell’utente, scegliendo l’appuntamento maggiormente confacente alle richieste dell’assistito.

Laddove l’assistito richiedesse il ritiro del referto, il farmacista incaricato verificherà, all’atto della richiesta, la disponibilità *on-line* dello stesso dando corso alla stampa in caso positivo.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica alle farmacie pubbliche e private convenzionate presenti nel territorio regionale veneto ed esplica i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che richiedano le prestazioni descritte al precedente art.1.

Art. 4 – Durata dell’accordo

Il presente accordo entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione tra le parti e sarà valido per 12 (dodici) mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi - entro i quali potranno intervenire nuovi accordi - salvo motivato recesso di una delle parti o intervento di modifiche nel quadro normativo statale.

Il presente accordo dovrà ritenersi risolto di diritto nel caso di sottoscrizione di nuovi accordi di categoria a carattere nazionale che introducessero sistemi organizzativi diversi rispetto a quelli riferiti all’attività oggetto del presente accordo.

Art. 5 – Remunerazione delle prestazioni

Le operazioni di prenotazione/modifica/annullamento non contestuali (a contatto) di una prestazione specialistica ambulatoriale di cui al precedente art. 1, lett. a), saranno a carico dell’Azienda ULSS territorialmente competente in base alle seguenti modalità:

euro 2,50 (due/50), IVA esclusa	farmacie pubbliche o private <u>con fatturato annuo SSN fino a euro 387.342,67 (trecentoottantasettemilatrecentoquarantadue/67), al netto dell'IVA</u>
euro 2,00 (due/00), IVA esclusa	altre farmacie

Il servizio di consegna referti sarà a carico dell'assistito, ovvero, in caso di esenzione per motivi di reddito, a carico dell'Azienda ULSS territorialmente competente.

Il costo del servizio di ritiro dei referti di cui al precedente art. 1, lett. b) sarà pari a:

euro 0,50 (zero/50), IVA esclusa per i referti contenenti, singolarmente, il test del tempo di protrombina (INR)	se il servizio è stato reso presso una <u>farmacia con fatturato annuo SSN fino a euro 387.342,67 (trecentoottantasettemilatrecentoquarantadue/67), al netto dell'IVA</u>
euro 1,20 (uno/20), IVA esclusa per tutte le altre tipologie di referto	
euro 0,40 (zero/40), IVA esclusa per i referti contenenti, singolarmente, il test del tempo di protrombina (INR)	altre farmacie
euro 1,00 (uno/00), IVA esclusa per tutte le altre tipologie di referto	

In particolare, il costo del servizio di cui trattasi, qualora a carico dell'assistito, è da intendersi quale importo massimo; viene, pertanto, fatta salva la possibilità per le farmacie di erogare il servizio a costi minori.

Sarà onere di ciascuna Azienda ULSS garantire la corretta tracciabilità delle prestazioni oggetto del presente accordo, oltre che la relativa natura onerosa o gratuita "per esenzione", e corrispondere - a fronte di esibizione di apposita fattura riportante i dettagli dei servizi erogati e la dicitura: "Pagamento con distinta contabile riepilogativa del mese di...anno..."- i conseguenti oneri contestualmente al pagamento della Distinta Contabile Riepilogativa prevista dal DPR 371/98, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Le prestazioni saranno assoggettate all'IVA nei termini di legge.

Art. 6 - Obblighi in capo alla Regione del Veneto

Per le finalità del presente accordo, la Regione del Veneto:

- a) accetta di sperimentare con le Farmacie pubbliche e private convenzionate il servizio di prenotazione/ritiro referti;
- b) incarica ciascuna Azienda ULSS, che dovrà essere comunque operativa entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo,
- c) di concordare con le Associazioni di categoria presenti nel territorio le modalità di attivazione dei servizi oggetto del presente Accordo e le modalità di supporto alle farmacie nella formazione del personale addetto alle descritte attività;
- d) si impegna a comunicare tempestivamente alle Aziende ULSS, a Federfarma Veneto, Farmacieunite ed Assofarm eventuali modifiche normative che possano a qualche titolo variare i termini del presente accordo.

Art. 7 - Obblighi di Federfarma Veneto, Farmacieunite e Assofarm

Per le finalità del presente Accordo Federfarma Veneto, Farmacieunite e Assofarm, si impegnano a:

- a) gestire, per il tramite delle farmacie loro consociate, i servizi di prenotazione/ritiro referti elencati nell'art. 1 del presente Accordo;
- b) garantire il rispetto delle statuizioni di cui al presente accordo anche da parte delle farmacie loro consociate richiamando le stesse, in particolare, ad adeguare le postazioni di lavoro affinché siano resi possibili il collegamento e la comunicazione tra gli applicativi delle Farmacie e dei CUP di ciascuna Azienda del SSR;
- c) favorire un dialogo e una programmazione con le Aziende del SSR per l'individuazione delle modalità di attivazione dei servizi oggetto del presente accordo e le iniziative di formazione e supporto rivolte al personale operante all'interno delle farmacie;
- d) comunicare tempestivamente alla Regione e alle Aziende del SSR eventuali condizioni ostative all'esatta esecuzione del presente accordo.

Art. 8 - Proprietà dei dati presenti nella gestione dei servizi oggetto dell'accordo

Le parti garantiscono reciprocamente che i dati personali che saranno gestiti per le finalità del presente accordo saranno gestiti nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Resta in ogni caso inteso tra le parti che, anche a seguito dell'esecuzione del presente accordo, le Aziende ULSS rimarranno a tutti gli effetti titolari del trattamento dei dati personali (identificativi e sensibili) dei soggetti che per qualsiasi motivo abbiano avuto contatti con la loro struttura.

Sarà dovere di ciascuna Azienda Ulss provvedere alla nomina dei responsabili esterni del trattamento dei dati nei confronti di Federfarma Veneto, Farmacieunite e Assofarm.

Art. 9 "Disposizioni finali"

Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni che precedono sono frutto di una libera ponderata intesa tra loro raggiunta, che soddisfa gli interessi di tutti, nel contesto della perseguita finalità di

miglioramento della qualità del servizio al cittadino ed in un quadro di ottimizzazione delle risorse disponibili. Si obbligano, pertanto, sul piano sia giuridico che di correttezza reciproca ad osservarle lealmente e con spirito collaborativo. Sotto questo profilo pertanto concordano nel definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo.

In caso di invalidità o inefficacia indipendente dalla volontà delle parti, in tutto o in parte, di qualsiasi pattuizione e/o disposizione attuativa del presente accordo, che non abbia natura essenziale, le parti convengono fin d'ora di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto, con riguardo agli obiettivi del presente accordo.

Le parti consensualmente pattuiscono che in caso di divergenze in ordine alla esecuzione o interpretazione del presente accordo esse comunicheranno le une alle altre le proprie ragioni tramite posta certificata (PEC).

In caso di inadempienza di una delle parti, sarà possibile, valutati gli interessi pubblici coinvolti, il recesso unilaterale - art. 1373 c.c.-, con un preavviso di almeno 2 mesi, mediante comunicazione motivata e scritta da inviarsi a mezzo PEC alle altre parti; resta inteso che l'accordo proseguirà per ulteriori 2 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.

Le controversie non previste o irrisolte saranno di competenza del Foro di Venezia.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li

Regione del Veneto

Federfarma Veneto

Farmacieunite

Assofarm Veneto